

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n° 351/05  
presentato da MEDITERRANEUM JOINT VENTURE  
**e 10 altri ricorsi**

contro l'Italia  
introdotti il 20 dicembre 2004

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunitasi il 29 aprile 2008 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,  
Antonella Mularoni,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Rıza Türmen,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó, *giudici*,

e di Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunta di sezione*,

Visti i suddetti ricorsi introdotti il 20 dicembre 2004,

Dopo averne deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

Le ricorrenti sono società basate in Italia (vedere l'elenco allegato). Sono rappresentate dinanzi alla Corte dalla Sig.ra G. Romano, avvocato a Benevento.

**A. Le circostanze del caso**

I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle ricorrenti, si possono riassumere come segue.

Le società ricorrenti hanno avuto rapporti commerciali di diverso tipo con la Libia (esportazione di beni, realizzazione di lavori).

In un contesto di nazionalizzazione di beni stranieri, la Libia, territorio in passato sotto la sovranità italiana, congelò i crediti delle imprese straniere e sequestrò i loro materiali ed attrezzature.

Fino ad oggi, le ricorrenti non hanno potuto ottenere il pagamento dei loro crediti. Sono affiliate all'associazione per le relazioni italo-libiche.

## **B. Il diritto nazionale pertinente**

### *Legge n° 16 del 26 gennaio 1980*

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n° 16 del 26 gennaio 1980, poiché i cittadini italiani hanno perso beni, diritti ed interessi nei territori che si trovavano in passato sotto la sovranità italiana possono richiedere un'indennità, compresa un'indennità derivante da un accordo internazionale. L'indennità è accordata successivamente alla deduzione delle indennità parziali già percepite. L'indennità sarà versata in contanti fino a 20 000 000 ITL, l'eccedenza sarà pagata per metà in contanti e per metà sotto forma di titoli di Stato.

Ai sensi dell'articolo 6 di questa legge, per quelli che ottengono la compensazione integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva della compensazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione notarile con la quale gli interessati autorizzano il Ministero del Tesoro a sostituirsi a loro, dopo il pagamento, in qualsiasi pretesa sui beni, i diritti e gli interessi perduti.

Ai sensi dell'articolo 7 di questa legge, gli interessati devono presentare una domanda presso il Ministero del Tesoro.

### *Legge n° 135 del 5 aprile 1985*

Per effetto della legge n° 135 del 1985, il coefficiente d'aumento da applicare alle compensazioni previste dalla legge n° 16 del 1980 è stato fissato a 1,90. L'articolo 4 di questa legge prevede infatti che il valore dei beni, diritti ed interessi perduti dopo il 1° gennaio 1950 saranno determinati sulla base dei prezzi al momento in cui le autorità straniere hanno adottato le misure restrittive della proprietà, e moltiplicata per un coefficiente di 1,90.

### *Legge n° 98 del 29 gennaio 1994*

Si tratta di una legge di interpretazione della legge n° 135 del 1985, che precisa al suo articolo 1 che per "beni indennizzabili", occorre intendere tanto i beni materiali quanto i beni immateriali. Le persone che possono chiedere l'indennità possono essere imprese industriali, commerciali, agricole, marittime, di servizi, immobiliari, professionali o

artigianali. L'indennità copre “il valore di sfruttamento,, (*avviamento delle attività*) delle imprese interessate e si calcola sulla base degli ultimi tre bilanci. In mancanza di presentazione di questa documentazione, viene versata un'indennità che non supera il 30% del valore dei beni materiali dell'impresa.

#### *Articolo 80 della Costituzione italiana*

Quest'articolo della Costituzione dispone che le Camere del Parlamento autorizzino attraverso delle leggi la ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o anche che comportano modifiche del territorio, i carichi per le finanze o i cambiamenti nelle leggi.

#### OBIEZIONI

Invocando l'articolo 1 del protocollo n ° 1, le ricorrenti si lamentano dell'impossibilità prolungata di ottenere una riparazione del pregiudizio causato dal complotto delle autorità libiche.

Le ricorrenti ritengono le autorità italiane responsabili del mancato pagamento di una compensazione e questo per varie ragioni

a) In primo luogo, le ricorrenti adducono un'inerzia da parte delle autorità italiane che sarebbero restate inattive nei negoziati con le autorità libiche.

b) In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le autorità italiane hanno concluso un accordo internazionale “segreto,, in forma semplificata, approvato dal capo del governo il 28 ottobre 2002, che prevede il pagamento dei crediti delle imprese italiane in cambio del pagamento dei danni di guerra da parte dell'Italia. Le autorità italiane sarebbero così direttamente responsabili della compensazione dei propri cittadini per i complotti libici e gli interessati sarebbero titolari di un diritto individuale alla compensazione.

c) Infine, le ricorrenti adducono che il diritto nazionale non permette di ottenere una compensazione. A tale riguardo, sostengono che la compensazione prevista dalla legge n ° 16 del 1980 è illusoria. Da un lato, questa sarebbe accordata su base di una decisione del Ministero del Tesoro, con riserva di disponibilità di bilancio; d'altra parte, l'indennità contestata coprirebbe soltanto una parte del pregiudizio subito.

#### IN DIRITTO

Le ricorrenti adducono la violazione dell'articolo 1 del protocollo n ° 1, così formulato:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende,,.

La Corte esaminerà successivamente i punti seguenti.

a) Nella misura in cui le ricorrenti si lamentano del comportamento delle autorità italiane, cioè della loro inerzia durante i negoziati con le autorità libiche, la Corte ricorda la giurisprudenza secondo la quale la Convenzione non garantisce alcun diritto alla protezione diplomatica o altra misura di questo tipo che dovrebbe prendere un'Alta Parte Contraente a favore di ogni persona che dipende dalla sua giurisdizione (*A.C. ed altri c. Italia* (dic.), n° 40812/98, 11 luglio 2000; *Abiraini Leschi ed altri c. Francia*, decisione della Commissione del 22 aprile 1988, richiesta n° 37505/97, DR 93-A, pp 120,125).

Ne consegue che questa parte della richiesta è incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4.

b) Per quanto attiene al fatto che le ricorrenti adducono di avere diritto ad una compensazione integrale derivante da un accordo internazionale surrettiziamente concluso, la Corte ritiene che gli interessati non hanno dimostrato di essere titolari di un "bene,, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n° 1 (*Kopecný c. Slovacchia* (GC), n° 44912/98, § 35 (c), CEDU 2004-IX; *Abiraini Leschi ed altri c. Francia*, summenzionato).

Infatti, le ricorrenti non hanno né prodotto l'accordo in questione né fornito dettagli sul suo contenuto. Non hanno neppure prodotto elementi suscettibili di sostenere le loro dichiarazioni, secondo le quali sarebbero titolari di un diritto individuale alla compensazione dalle autorità italiane.

Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che questa obiezione sia anche incompatibile *ratione materiae* con la disposizione invocata, e che deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

c) Trattando dell'obiezione fatta riguardo l'impossibilità di ottenere una compensazione sulla base della legislazione nazionale, la Corte deve fare la distinzione seguente.

Nella misura in cui le ricorrenti adducono di essere titolari di un diritto di riparazione che non copre la totalità del loro pregiudizio, la Corte ritiene che se il diritto nazionale prevede soltanto una compensazione parziale, per l'eccedenza che non sarebbe prevista le ricorrenti non possono far valere le disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 1. Infatti, il concetto di "beni,, rientra in gioco soltanto per valori patrimoniali, tra cui i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno "una speranza legittima,, di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (*Kopecný c. Slovacchia*, §

35, summenzionato).

Questa obiezione è di conseguenza incompatibile *ratione materiae* con la disposizione invocata, e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Nella misura in cui un diritto di riparazione è previsto dalla legislazione nazionale, posto che le ricorrenti possano invocare il vantaggio delle disposizioni dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 in mancanza di una decisione che riconosce esplicitamente un credito a questo titolo, la Corte nota che non risulta dal fascicolo che gli interessati abbiano depositato una domanda di compensazione conformemente alle leggi applicabili o che si siano opposte ad un rifiuto da parte delle autorità nazionali.

In queste circostanze, la Corte ritiene che le ricorrenti non abbiano esaurito i mezzi di ricorso interni (*Salini Costruttori Spa c. Italia*, decisione della Commissione del 16 aprile 1998, ricorso n° 30423/96).

Ne consegue che questa obiezione deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

Per queste ragioni, la Corte, all'unanimità,

*Uniti i ricorsi,*

*Dichiara i ricorsi inammissibili.*

Françoise Elens-Passos  
Cancelliere aggiunta di sezione

Françoise Tulkens  
Presidente

## **ELENCO DEI RICORSI**

351/05	MEDITERRANEUM JOINT VENTURE
367/05	MORINO e MORINO UPAM Srl
372/05	SAN MARCO Spa
376/05	SIRMAN Srl in liquidazione
418/05	LINEAFLEX Spa
420/05	SELEXPORT
425/05	BOLDRIN MARINO Sas

560/05 PEZZULLO INDUSTRIE ZOOTECHNICHE  
590/05 AEMI INETRNLATIONAL ed AEMI Snc  
628/05 MOSA Spa  
8320/05 BERTINETTI Group usa Ltd